

**DIPENDENTI MADRI E ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A LORO CARICO, DALLA DATA DEL RIENTRO NEL POSTO DI LAVORO, DOPO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ
ISTRUZIONI INPS**

La legge (di Bilancio 2022) n. 234/2021 ha previsto all'art. 1, comma 137, che *“in via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 19/9/2022 n. 102, ha diramato i seguenti indicazioni operative

L'esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, e la sua applicazione lascia comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle **lavoratrici madri che rientrano nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità**.

L'esonero contributivo in esame, che ha una **durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro**, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice; poiché trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, **la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato**, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

LAVORATRICI CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrano nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità (con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare INPS n. 32/2021, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge n. 178/2020, per l'assunzione di donne svantaggiate – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021).

Di conseguenza, l'esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente de

I settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

Come espressamente disposto dall'art. 1, comma 137, della legge n. 234/2021, **l'esonero contributivo in oggetto spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.** Pertanto, **ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità** disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di seguito anche Testo unico sulla maternità).

Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, **laddove la lavoratrice fruisca dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.**

Parimenti, l'esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione *post partum* di cui all'art. 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Al riguardo deve, infatti, sottolinearsi la **ratio ispiratrice della misura in esame, fondata su un'esigenza di maggiore tutela della lavoratrice madre e della prole.** Diversamente ritenendo, inoltre, si istituirebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui la lavoratrice madre fruisca del solo congedo obbligatorio di maternità e le ipotesi in cui la stessa prolunghi l'astensione dal lavoro per il periodo successivo al parto, in virtù del congedo facoltativo ovvero del provvedimento di interdizione *post partum*.

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l'agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l'anno 2022, **il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.**

ASSETTO E MISURA DELL'ESONERO

L'esonero di cui all'art. 1, comma 137, della legge n. 234/2021 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.

Come espressamente previsto dalla citata disposizione, **l'esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.**

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

Come anticipato, la misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, l'agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all'assunzione e, di conseguenza, **non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione** stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che **non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso**, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, del documento unico di regolarità contributiva (tra gli altri, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020 e n. 8/2016).

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Come già rilevato, l'esonero introdotto dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, **è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.**

L'agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'art. 1, comma 121, della medesima legge n. 234/2021. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dal d.l. 9/8/2022 n. 155 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che all'art. 20, comma 1, ha stabilito che: *“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.*

ISTRUZIONI OPERATIVE

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “oU”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “oU” deve essere

inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

I datori di lavoro agricolo per richiedere l'applicazione dell'esonero contributivo dovranno inoltrare l'istanza "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021" tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale aziende agricole" e nel campo "Annotazioni" dell'istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

L'INPS territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell'esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l'effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.

Si ribadisce, al riguardo, che il rientro, al fine della legittima fruizione dell'esonero, deve perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022.

Per i datori di lavoro agricolo, dopo la verifica della spettanza dell'esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell'archivio "Cinque A" (raggiungibile al percorso intranet: "Servizi" > "Servizi per l'agricoltura" > "Subordinati" > "Archivio Aziende Agricole"), utilizzando la funzione "Modifica", i codici di autorizzazione "LM" e "LP", abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell'agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro). I datori di lavoro agricolo potranno verificare l'attribuzione dei codici Agevolazione "LM" e "LP", consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" nel "Cassetto previdenziale aziende agricole".

Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con successivo messaggio

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSContributiva> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, **a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 102/2022 (ossia, da ottobre 2022, NdR)**, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento **<InfoAggcausaliContrib>**, i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **"ELAM"**, avente il significato di "Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109)

- nell' elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L558", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- con il codice "L559", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai **mesi progressi** (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della circolare n. 102/2022 (*ossia ottobre, novembre e dicembre 2022, N.d.R.*).

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <LISTAPOS PA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro delle **lavoratrici madri iscritte alla gestione pubblica** che usufruiscono dell'esonero previsto dall'art. 1, comma 137, della legge n. 234/2021, avranno cura di compilare la ListaPosPA valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero per il periodo massimo di dodici mesi da quello di rientro della lavoratrice, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "28", avente il significato di "Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota della retribuzione oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla ListaPosPA del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, mentre quello relativo ai mesi progressi (da gennaio 2022 al mese precedente l'esposizione del corrente) potrà essere dichiarato nelle denunce dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare n. 102/2022

(ossia ottobre, novembre e dicembre 2022, N.d.R.), potendo esporre nell'elemento "Eo" più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE

<POSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro con riferimento alle lavoratrici autorizzate all'esonero oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, dovranno valorizzare in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione, per i mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, i seguenti elementi come di seguito indicato:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "LM", avente il significato di "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021".

Per il recupero dell'incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento **omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione**, valorizzando nell'elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "LP" che assume il significato di "Recupero pregresso LM";

La valorizzazione dei predetti periodi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022.

Per il recupero dell'incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti elementi come di seguito indicato:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "LM", avente il significato di "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021".

Si precisa che, nel caso in cui il flusso sia stato già inviato, il flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.